

## *Occidentalizzazione e ricezione del diritto romano in Giappone*

ENRICO MONTANARI

Università di Roma “La Sapienza”

Studi recenti, connessi con la riutilizzazione del termine *kamikaze* (usato in senso classificatorio per designare gli attentatori suicidi islamici) hanno riproposto il problema dell'acculturazione in senso occidentale ricevuta dal Giappone<sup>1</sup>. Per LUCIANO PELLICANI, il Giappone è «classico esempio di efficace risposta alla sfida esterna» che «deve, per forza di cose, passare attraverso un radicale adattamento istituzionale». Con la rivoluzione realizzata durante l' «era Meiji» (1868-1912) il Giappone riuscì, «trapiantando nel suo organismo alcuni elementi culturali alieni, a scongiurare il pericolo di essere trasformato in una colonia delle potenze occidentali»<sup>2</sup>. A partire da questo periodo, l'impero giapponese comincia a proteggersi dall'influsso occidentale mediante una sorta di “mimetismo” culturale che lo porta a difendere la sua indipendenza assorbendo “voracemente”, sotto la parola d'ordine “*Bunmei Kaika*” (= “Civiltà e Illuminismo”), «la moda europea, la costituzione prussiana, la strategia navale «britannica, la filosofia, tedesca, il cinema nordamericano, l'architettura francese e molto altro ancora»<sup>3</sup>. Naturalmente non si trattava soltanto di assorbire ma anche di adattare, ricostruendo una “tradizione” sulla base della compatibilità fra le innovazioni indotte dall'esterno e la realtà anteriore alla “scoperta” del Giappone, operata dalle cannoniere statunitensi del Commodoro PERRY (1853). Un posto particolare, in questo processo, spetta all'assimilazione del diritto occidentale. In questo articolo ci limiteremo ad alcune brevi note riguardanti le dispute connesse alla ricezione del Diritto Romano in ambiente giapponese, nel corso degli Anni Venti e Trenta del secolo scorso, soprattutto in rapporto ai contatti assunti con gli ambienti giuridici italiano e tedesco.

Una breve premessa. La prima adozione di un diritto straniero da parte del Giappone era avvenuta al tempo della Restaurazione *Taikwa* (VII-XII sec. d.C.). L'assimilazione del buddismo e soprattutto del confucianesimo, di provenienza cinese, ridussero i poteri dei *clan* e i loro privilegi, espropriandone le terre (incamerate dalla Corona), riformando il sistema delle imposte, ecc. La Restaurazione *Taikwa* s'impose finché il potere centrale che l'aveva introdotta conservò la sua potenza. Ma l'indebolirsi della Corona contribuì ad un ritorno all'anteriore struttura clanica, durante la quale (fine XII sec.-1867) alcune potenti famiglie lottarono per il predominio nell'Impero riuscendo, una dopo l'altra, a costituire un governo militare-feudale. Questo periodo conobbe una fase legislativa tanto sviluppata quanto spezzettata nei territori soggetti alle varie famiglie, dando luogo a un diritto consuetudinario differenziato per zone di autorità. L'irruzione improvvisa dei vascelli da guerra del Commodoro PERRY ruppe l'isolamento plurisecolare in cui il Giappone si era ristretto. Sorse – ma venne presto liquidata – una tendenza xenofoba (movimento *gio-i*, “fuori gli stranieri!”), ed al contrario s'impose un orientamento di

<sup>1</sup> PELLICANI L., *Jihad; le radici*, Roma 2004; I. BURUMA-A. MARGALIT, *Occidentalism*, (2004), tr. it. Torino 2004. Cfr. P. AKAMATSU, *Meiji*, Madrid 1977.

<sup>2</sup> PELLICANI, op. cit., pp. 20 e 59.

<sup>3</sup> BURUMA-MARGALIT, op. cit. alla nota nr. 1, pp. 3 e 56.

apertura all'Occidente (il già ricordato *Bunmei Kaika*) che sotto l'“era Meiji” operò la occidentalizzazione del paese (in luogo della sua “colonizzazione”). La giurisdizione extra-territoriale imposta dalle potenze straniere (anzitutto dagli U.S.A., poi da Olanda, Inghilterra, Francia, Russia), venne infatti ben presto rimossa grazie alla promulgazione di leggi abrogative del diritto feudale e soprattutto all'emanazione del primo Codice civile giapponese (1898). La febbrile opera di riconversione normativa ebbe inizio con un intento quasi meramente riproduttivo del diritto francese e del Codice napoleonico. A questa fase iniziale seguì presto un periodo di più cauto e selettivo accoglimento delle norme desunte da vari Codici occidentali: furono tenuti presenti oltre trenta Codici civili, con prevalenza, infine, del progetto di Codice tedesco di WINDSCHEID (1887).

L'opera di scelta e di armonizzazione delle disposizioni giuridiche occidentali, postulava anzitutto un'approfondita conoscenza del Diritto Romano (e della scienza romanistica in generale). In questo senso è significativo che appena dieci anni dopo l'inizio dell'“era Meiji” (1878) un grande uomo politico giapponese, AZUSA ONO, traducesse per la prima volta i frammenti delle Dodici Tavole<sup>4</sup>. Il fatto che ci si richiamasse alla più antica normativa romana (e da parte di un uomo politico!) non era casuale. Si intendeva, con ciò, sottolineare un interesse per le antiche tradizioni locali e indicare un criterio di compatibilità che, come vedremo, finirà con l'orientare anche le scelte politico-culturali del nuovo diritto nipponico. In proposito, va richiamata la fondamentale disputa intercorsa fra i giuristi giapponesi in sede di interpretazione generale del diritto romano. Subito dopo la presa a modello del “Codice Windscheid”, e fino alla Prima Guerra Mondiale, prevalse un indirizzo di studi “germanistico”. La prima cattedra di diritto romano, istituita all'università di Tokyo nel 1902, «era sempre occupata da insegnanti che avevano studiato in Germania»<sup>5</sup>: ciò determinò il prevalere di un indirizzo “pandettistico” negli studi romanistici, affine al *Pandekten System* tedesco, soprattutto per quanto riguardava i principi fondamentali e il complesso dei diritti *in rem* e *in personam*. Ciò collocava in una posizione relativamente secondaria i settori giuridici riguardanti la famiglia e la successione (che erano quelli più vicini al retaggio locale). Dopo la guerra russo-giapponese e la prima guerra mondiale, le profonde trasformazioni socio-economiche intervenute avevano reso obsoleto il precedente indirizzo di studi. La pandettistica venne considerata *Begriffjurisprudenz* (“giurisprudenza concettuale”) e si tornò a considerare il pericolo che un sistema giuridico fondato su una logica astratta trascurasse la morale e i costumi nazionali. Non si intendeva con ciò ripudiare il Diritto Romano, ma piuttosto verificarne la consonanza con le tradizioni di un paese che, nel frattempo, era assunto a potenza politico-militare egemone nel settore estremo-orientale. È a questo punto che si verifica il declino dell'influsso tedesco e l'affermarsi sempre crescente della dottrina romanistica italiana. Si è accennato all'azione precorritrice svolta da AZUSA ONO con la traduzione delle Dodici Tavole. Ma il vero atto inaugurale dell'incontro con l'Italia si verificò con la traduzione del libro di N. OZUMI, *Il culto degli antenati e il diritto giapponese*, compiuta nel 1923 da GUGLIELMO CASTELLI. L'edizione italiana si valse del commento di studiosi come EMILIO ALBERTARIO e PIETRO DE FRANCISCI, nonché di una densa nota di PIETRO BONFANTE nella quale si rilevava, con ampia esemplificazione comparativa, come l'antico diritto giapponese offrisse «un'analogia

<sup>4</sup> MUTO T., *La ricezione e gli studi di Diritto Romano in Giappone*, in AA.VV., *Gli Studi Romani nel Mondo*, vol. I, Bologna 1934, p. 105.

<sup>5</sup> MUTO, op. cit., p. 106.

quasi inesplicabile, tanto è sorprendente, con l'antichissimo diritto romano»<sup>6</sup>. Venivano, in questo modo, riportati in primo piano gli elementi che erano stati trascurati nel periodo in cui erano prevalsi gli studi di stampo germanistico, e cioè la costituzione familiare (con l'articolazione del sistema "clanico" giapponese affine a quella delle *gentes* romane) e il corrispondente, analogo diritto di successione.

Era quanto occorreva per giustificare, anche con l'ausilio di una scuola romanistica occidentale, il restaurato assetto "imperiale" nipponico, con una società "a base patriarcale" e con la nazione "considerata come costituente una vasta famiglia", alla testa della quale si trovava "la famiglia imperiale come famiglia primigenia" di origine divina e dove tutti i sudditi venivano considerati «come membri di famiglie che stanno con la famiglia imperiale in rapporto di famiglie derivate»<sup>7</sup>. Fatte le debite distinzioni, trasparivano alcune analogie formali con l'assetto politico-giuridico determinatosi a Roma dopo la Restaurazione augustea. D'altronde anche il moderno Giappone, in modo simile all'antica Roma, "nasceva" nell'ambito di una *koiné* culturale straniera: e, come era avvenuto per Roma, anche il Giappone "costruiva" la sua civiltà attraverso il filtro sapiente della compatibilità con le proprie tradizioni (in termini romani, col proprio *mos maiorum*). Era soprattutto questa "affinità" a giustificare il nuovo corso degli studi di diritto romano in Giappone, durante gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Specialmente agli inizi degli anni Trenta, si intensificarono gli scambi culturali fra Italia e Giappone. Un esempio di ciò è la partecipazione di uno studioso nipponico, TOSHIO MUTO, alle iniziative intraprese dall'Istituto di Studi Romani per valorizzare gli "Studi Romani nel Mondo", con una serie di conferenze avviate a partire dell'anno accademico 1932-33. Va osservato che questa fase storica di progressivo avvicinamento "culturale" all'Italia fascista corrispose ad un ulteriore allontanamento dalla dottrina giurisprudenziale della Germania, nella quale cominciava ad affermarsi il nazismo. Questo allontanamento, del resto, coincideva con i difficili rapporti fra Italia e Germania nel periodo. Ancora nel 1934, dopo l'assassinio di DOLLFUSS, MUSSOLINI poteva affermare: «Trenta secoli di storia ci permettono di guardare con sovrana pietà talune dottrine di oltr'Alpe, sostenute dalla progenie di gente che ignorava la scrittura, con la quale tramandare i documenti della propria vita, nel tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio e Augusto»<sup>8</sup>. Ed è lo stesso TOSHIO MUTO a osservare che, proprio nel momento in cui in Giappone la "giurisprudenza sociale" sostituiva quella delle "Pandette", in Germania un congresso di giuristi tedeschi nazionalsocialisti (ottobre 1933) affermava la necessità d'istituire un diritto di stampo *völkisch* (*lebendiges Volksrecht*) abbandonando l'*abstraktes Juristenrecht* e, per conseguenza, il Diritto Romano<sup>9</sup>. Di contro, nel suo intervento, MUTO prendeva atto del fatto che «negli ultimi trent'anni il centro degli studi di diritto romano si è trasportato dalla Germania in Italia». Se, come notava, in Giappone i civilisti erano finalmente usciti dal "periodo della traduzione" per entrare in quello dell'"originalità", non poteva non conseguire che «noi romanisti, per perfezionare i nostri studi, dobbiamo necessariamente introdurre i metodi delle ricerche italiane»<sup>10</sup>. In piena sintonia con queste osservazioni si esprimeva, nella sua relazione inaugurale, il Guardasigilli PIETRO DE FRANCISCI, il

<sup>6</sup> PERRIS G., s. v. Giappone (Diritto), in *Encicl. Ital.*, XVII, 1933, 63.

<sup>7</sup> MUTO, op. cit., p. 97.

<sup>8</sup> Cfr. DE FELICE R., *Mussolini il Duce. Gli anni del consenso (1929-1936)*, Torino 1974, 505.

<sup>9</sup> MUTO, op. cit., p. 107 n. 5.

<sup>10</sup> MUTO, op. cit., pp. 109-110.

quale notava che «sarebbe vano pretendere di penetrare la sostanza della civiltà occidentale senza essersi impadroniti di quel pensiero giuridico e politico che costituisce ancora l'armatura delle nostre costruzioni ideali»<sup>11</sup>. Il nuovo impulso impresso al diritto romano per il tramite degli studiosi italiani risolleleva le fortune di questa disciplina in Giappone, decadute dopo la crisi succeduta al "periodo tedesco": fiorirono nuove cattedre di Diritto Romano (da una a cinque, nelle otto "università imperiali"), nonché le monografie, i manuali e i vocabolari. Ma principalmente, come si è detto, il rifiorire del Diritto Romano accompagnava il costituirsi di una nuova struttura statale, giuridicamente fondata ma anche ricollegata, grazie alle analogie con l'arcaica giurisprudenza romana, alle proprie origini politico-religiose.

In un futuro purtroppo assai vicino, questa congiuntura favorevole si sarebbe di nuovo compromessa, sia con il costituirsi dell'Asse Roma-Berlino, sia col prevalere, in Giappone, dei circoli militari, che avrebbe portato al patto tripartito (27 settembre 1940) e alla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, anche l'avvicinamento al diritto romano contribuì a costruire quel tipo di Giappone che, in guerra come in pace, poté *servirsi dell'Occidente per competere con l'Occidente*. Dalla metà dell'Ottocento in poi, il Giappone «non aveva fatto altro»<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> DE FRANCISCI P., *Il Diritto Pubblico Romano negli studi italiani del secolo XX*, in AA.VV., *Gli Studi Romani nel mondo*, op. cit., p. 144.

<sup>12</sup> *Ibidem*.